



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	ARCIERI	DONATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISAFULLI	GIUSEPPA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 184/2016
spedito il 05/01/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 332/2015 Sez:10 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BRESCIA
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE BRESCIA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:
DALL'ASTA CARLO
VIA P.BULLONI 12 25100 BRESCIA

proposto dall'appellante:

difeso da:
ATTISANO PIETRO NICOLA DOMENI
VIA DOMENICO MURATORI, 54 89121 REGGIO DI CALABRIA RC

Atti impugnati:
RUOLO E CART.ES n° RUOL.264 C.E.
RUOLO E CART.ES n° RUOL.264 C.E.
RUOLO E CART.ES n° RUOL.264 C.E.

IRPEF-ADD.REG. 2004
IRPEF-ADD.COM. 2004
IRPEF-ALTRO 2004

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 184/2016

UDIENZA DEL

12/06/2018 ore 10:00

N° 3785/18/26

PRONUNCIATA IL:

12 GIU 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 SET. 2018

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Massimiliano Gioè

R.G.A.N:184/2016

PROPOSTO DA:

CONTROPARTE: AG. ENTRATE RISCOSSIONE BRESCIA

SENTENZA IMPUGNATA N°: 332/10/2015 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI BRESCIA

FATTO

Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento relativa all'anno 2010 per l'ammontare di € eccependo la violazione dell'art.25 Dpr 602/73 indicando l'omessa rituale notifica della cartella di pagamento, la nullità della cartella per intervenuta prescrizione.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle riscossione deducendo l'inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell'atto.

In data 08 Aprile 2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in €2.500,00 oltre oneri di legge.

In data 13 Gennaio 2016 il ricorrente nella figura dei suoi difensori presenta appello alla sentenza chiedendo la riforma totale.

Il ricorrente eccepisce:

- La nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in violazione dell'art.36 co.2 n.4 Dlgs. 546/92 e dell'art.111 della costituzione;
- Il ricorrente richiede che vengano disposti gli accertamenti tecnici in merito alla firma apposta sulla cartolina;
- La nullità della cartella di pagamento impugnata e nel ruolo in essa incorporato per violazione dell'art.25 dpr 602/73 per inesistenza giuridica e/o nullità della relativa notifica;
- Nullità del ruolo per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria.

Si costituiva in giudizio Equitalia nella figura dei suoi difensori indicando la correttezza del sentenza dei primi giudici. La difesa indica l'inammissibilità di eccezioni nuove, l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dell'atto e infine la regolare notificazione della cartella di pagamento mancata impugnazione e inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.

MOTIVI

Questo Collegio a seguito dell'esame della documentazione prodotta in atti dalle parti e dopo aver ascoltato le loro ragioni nella discussione in pubblica udienza accolgono l'appello presentato dal contribuente in riforma dell'impugnata decisione.

Preliminarmente si deve evidenziare che male facevano i primi giudici a non tenere in considerazione il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, da parte dell'Ufficio, non recante la conformità all'originale. Si indica infatti che l'art.2719 cc recita che **"Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"**. Nel caso di specie tale situazione si è venuta espressamente a creare e pertanto i primi giudici non potevano prendere come base d'esame un documento che era stato espressamente disconosciuto dal contribuente.

Questa Commissione ci tiene inoltre a specificare che con le modifiche apportate all'art. 11 Dlgs 546/92, la società Equitalia ora Agenzia delle Entrate e della Riscossione per stare in giudizio può usare servirsi solo ed esclusivamente di avvocati interno e non di legali o commercialisti esterni del libero foro. In buona sostanza, dopo la modifica del D.Lgs. n. 156/2015 il Riscossore non può più stare in giudizio (*legittimatio ad processum*) con Avvocati che non siano inseriti nella propria struttura. L'Agente della Riscossione può stare in giudizio SOLO con propri dipendenti, oppure con l'Avvocatura dello Stato.

Considerato che l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016, ha previsto come a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato **«Agenzia delle Entrate-Riscossione»**, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attivita' dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti

giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

che il Regolamento di amministrazione, approvato con Determinazione del Commissario straordinario, n. 6 del 23 giugno 2017, così dispone all'art. 4:

c. 2. L'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i.. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da convenzione.

c. 3. L'Ente può altresì avvalersi di avvocati del libero foro ovvero essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

che il su citato comma 8, testualmente così dispone: "L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'Ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni";


che, secondo l'art. 12, c. 1, d.lgs. 546/1992, solo "le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato"

P.Q.M.

Accogli l'appello. Riforma la Commissione Tributaria Provinciale. Spese liquidate in € 4.610,00 + 15% + 5% CP + Iva c.p.l..

Brescia, 12 Giugno 2018

Il Giudice Relatore



Il Presidente

